

Decreto Legge “Fisco e Lavoro” – Misure fiscali d’interesse

5 Luglio 2021

Prorogata fino al 31 agosto 2021 la scadenza di pagamento delle cartelle esattoriali: il versamento andrà effettuato entro il 30 settembre 2021. Sospese, sempre fino al 31 agosto 2021, anche le verifiche in materia di pagamenti delle P.A. per importi superiori a 5.000 euro, nei confronti dei beneficiari destinatari di cartelle esattoriali almeno pari a tale importo.

Queste le principali misure fiscali d’interesse per il settore contenute nel **Decreto legge 30 giugno 2021 n.99** (cd. “Fisco e Lavoro”), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021* ed in vigore dalla medesima data.

In merito all’iter di conversione del provvedimento, si precisa che i contenuti del suddetto decreto sono confluiti in un emendamento presentato dallo stesso Governo al disegno di legge di conversione del Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73 (cd. “Sostegni bis”- Atto 3132/C), attualmente in corso d’esame presso la V Commissione Bilancio e Tesoro della Camera dei Deputati[\[1\]](#).

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione

L’art. 2, co. 1 del DL 99/2021[\[2\]](#) **proroga dal 30 giugno al 31 agosto 2021 la scadenza relativa al periodo di sospensione** (che partiva dall’8 marzo 2020) **del pagamento delle somme derivanti, tra l’altro, da cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione ed avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’IVA.

I **versamenti** dovranno essere **effettuati**, in **un’unica soluzione**, entro il **30 settembre 2021**.

Come noto, si tratta delle somme derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’IVA;
- avvisi di addebito emessi dall’INPS.

Viene, di conseguenza[\[3\]](#) prorogata, fino al 31 agosto 2021, la sospensione delle **verifiche in materia di pagamenti delle P.A.** e delle società a prevalente partecipazione pubblica, **per importi superiori a 5.000 euro**, nei confronti dei **beneficiari** di tali pagamenti, che siano **destinatari di cartelle esattoriali almeno pari a tale importo** (ai sensi dell’art.48bis del D.P.R. 602/1973).

Compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo - Sospensione

L’art. 2, co. 2, lett. a, del Decreto[\[4\]](#) **proroga dal 30 aprile al 31 agosto 2021** la sospensione della procedura di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo (prevista dall’art.28-ter, del D.P.R. 602/1973), stabilita in sede di erogazione dei rimborsi fiscali.

Obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti presso terzi - Sospensione

L'art. 2, co.2, lett. *b*, del provvedimento^[5] **proroga** altresì **dal 30 giugno al 31 agosto 2021** la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Non vengono, invece, prorogati la cd. "**rottamazione ter**" ed il "**saldo e stralcio**"^[6].

Si ricorda, quindi, che il versamento delle rate da corrispondere nell'anno **2020**, ed entro i **termini prefissati del 2021**, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse, se effettuato integralmente entro le **seguenti scadenze**:

- entro il **31 luglio 2021**, relativamente alle **rate in scadenza** nell'anno **2020**;
- entro il **30 novembre 2021**, relativamente alle **rate in scadenza** il **28 febbraio**, il **31 marzo**, il **31 maggio** e il **31 luglio 2021**.

In ogni caso, il versamento effettuato entro 5 giorni dalla scadenza non comporta la decadenza dalla rateazione.

^[1] Cfr. Ance- "DL 73/2021 cd. "Sostegni-bis": il punto sulle misure fiscali"- [ID N. 44968 del 28 maggio 2021](#).

^[2] Viene modificato l'art. 68, co.1, del DL 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020 - cd. "*D.L. Cura Italia*".

^[3] Cfr. l'art.153 del DL 34/2020, co. 1: "1. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. ...".

^[4] La disposizione modifica l'art. 145 del DL 34/2020 (conv. Legge 77/2020).

^[5] La disposizione modifica l'art. 152 del DL 34/2020 (conv. Legge 77/2020).

^[6] Cfr. l'art.68, co.3, del D.L. 18/2020 convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020 - cd. "*Decreto Cura Italia*" e l'art.4, co.1, lett.*b*, del D.L. 41/2021, convertito, con modificazioni, nella legge 69/2021.

45410-Decreto Legge 30 giugno 2021 n_99.pdf [Apri](#)